

D.g.r. 26 settembre 2022 - n. XI/7046

Deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del priu - «piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» - Modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 di approvazione del «PRIU - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2022, n. 943 «Prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana - Revoca dell'ordinanza n. 7804 del 1 giugno 2022»;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e, in particolare, l'art. 1, comma 4 ai cui sensi i Piani regionali di intervento urgente per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale;
- l'ordinanza n. 4/2022 «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana» del Commissario straordinario alla PSA e in particolare l'art. 10 «Provvedimenti regionali» il cui comma 1 dispone che «... le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.»;

Preso atto:

- dell'andamento della situazione epidemiologica evidenziato dagli esiti della sorveglianza attiva e passiva svolta nella Provincia di Pavia e coordinata dal competente Dipartimento veterinario, come descritto dal documento «Sorveglianza epidemiologica - Peste Suina Africana: aggiornamento dell'attività di sorveglianza in Lombardia al 15 agosto 2022», dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna «Bruno Ubertini»;
- della nota prot. 0000254-P in data 22 agosto 2022, trasmessa a Regione Lombardia, DG Welfare Veterinaria, dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, avente a oggetto lo stato di avanzamento del posizionamento della recinzione sul confine tra Lombardia e Piemonte, a contrasto dello spostamento dei cinghiali fra i due territori regionali;

Atteso che con nota prot. G1.2022.0034621 del 30 agosto 2022, indirizzata al Commissario Straordinario alla PSA e al Ministero della Salute, in applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 1, lett. a), punto ii) dell'ordinanza n. 4/2022, sopra citata, l'Unità di crisi regionale ha richiesto il parere al GOE - Gruppo Operativo degli Esperti, in ordine alla possibilità di autorizzare, nei territori soggetti a restrizione I, l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale con l'utilizzo di cani da seguita nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992;

Preso atto della nota prot. 0022618-DGSAF-MDS-P in data 21 settembre 2022, con la quale il GOE ha espresso «parere favorevole alla possibilità di autorizzare, nei territori soggetti a restrizione I della Regione Lombardia, lo svolgimento dell'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale con l'utilizzo di cani da seguita nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge 157/1992»;

Atteso che con nota prot. M1.2022.0188792 del 22 settembre 2022, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, in attuazione di quanto disposto dalla d.g.r. n. 6587/2022, ha richiesto parere al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine/CEREP e all'Istituto Superiore per la Pro-

tezione e la Ricerca Ambientale/ISPRA, rispetto alla possibilità di modificare il PRIU, in conformità al parere del GOE ovvero per quanto attiene all'autorizzazione dell'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale con cani da seguita nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, limitatamente alla sola zona di restrizione I in provincia di Pavia;

Preso atto:

- della nota prot. 1109610 del 23 settembre 2022, con la quale il CEREP «conferma il parere favorevole rispetto a quanto già espresso dal Gruppo Operativo degli Esperti e riportato nella nota indicata in oggetto», ovvero nella menzionata nota prot. 0022618-DGSAF-MDS-P del 21 settembre 2022;
- della nota prot. M1.2022.0189528 del 22 settembre 2022, con la quale l'ISPRA esprime:
 - parere favorevole alla riapertura della caccia in braccata e/o girata al cinghiale, in tutto il territorio venabile (compresi gli istituti privati di caccia - AFV e ATV) ricompreso nella zona di restrizione I, per 3 mesi da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023;
 - parere sfavorevole in merito all'eventuale estensione della caccia in braccata e/o girata a 4 mesi;
 - parere sfavorevole al ricorso della braccata come tecnica di controllo;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche e integrazioni all'allegato A «PRIU - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» alla d.g.r. n. 6587/2022, limitatamente alla sola parte seconda intitolata «Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I», come di seguito elencate:

- il paragrafo «Modulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio» a pag. 35, è integralmente sostituito dal seguente: «Rimodulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio
Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale sono modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva. In base al numero di cinghiali rimossi con le attività di controllo e di prelievo selettivo, l'evoluzione della situazione epidemiologica e le risultanze della sorveglianza passiva, è stato richiesto un parere del Gruppo operativo degli esperti (RIFE) al fine di modificare le modalità di gestione della specie cinghiale. Questo è stato possibile anche grazie all'installazione di una barriera che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, così come comunicato dal Commissario Straordinario alla PSA in data 22 agosto 2022, prot. 0000254-P. In tutti i territori sottoposti a restrizione I, gli interventi di gestione della popolazione di cinghiali potranno essere condotti in attività venatoria con il metodo collettivo della caccia in braccata e girata e con metodi selettivi e in attività di controllo con il metodo collettivo della caccia in girata e con metodi selettivi, nel rispetto dei piani di gestione della biosicurezza. Al fine di evitare l'effetto di aggregazione spaziale della specie cinghiale, per 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023, le attività di controllo dovranno svolgersi preferibilmente negli istituti faunistico-venatori (Oasi di protezione, ZRC, ZRA, ZAC, Istituti privati di caccia), dove il prelievo venatorio con metodi collettivi non viene esercitato. In attuazione del parere favorevole rilasciato dal Gruppo Operativo degli Esperti (GOE), insediato presso il Ministero della Salute, in data 21 settembre 2022, prot. 0022618-DGSAF-MDS-P, limitatamente ai territori sottoposti a restrizione I e al fine di rimuovere il maggior numero possibile di capi, la caccia collettiva al cinghiale, nelle modalità della girata e della braccata, potrà essere esercitata per 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023.

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge:

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare le modifiche e integrazioni all'allegato A «PRIU - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25» alla d.g.r. n. 6587/2022, limitatamente alla sola parte

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 30 settembre 2022

seconda intitolata «Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I», come di seguito elencate:

- il paragrafo «Modulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio» a pag. 35, è integralmente sostituito dal seguente:

«Rimodulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio

Le attività di caccia e di controllo della specie cinghiale sono modulate in base alla situazione epidemiologica e alle risultanze dell'attività di sorveglianza passiva. In base al numero di cinghiali rimossi con le attività di controllo e di prelievo selettivo, l'evoluzione della situazione epidemiologica e le risultanze della sorveglianza passiva, è stato richiesto un parere del Gruppo operativo degli esperti (RIFE) al fine di modificare le modalità di gestione della specie cinghiale. Questo è stato possibile anche grazie all'installazione di una barriera che limiti il passaggio di cinghiali dalla zona di restrizione II (area infetta) verso i territori in zona di restrizione I, così come comunicato dal Commissario Straordinario alla PSA in data 22 agosto 2022, prot. 0000254-P. In tutti i territori sottoposti a restrizione I, gli interventi di gestione della popolazione di cinghiali potranno essere condotti in attività venatoria con il metodo collettivo della caccia in braccata e girata e con metodi selettivi e in attività di controllo con il metodo collettivo della caccia in girata e con metodi selettivi, nel rispetto dei piani di gestione della biosicurezza. Al fine di evitare l'effetto di aggregazione spaziale della specie cinghiale, per 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023, le attività di controllo dovranno svolgersi preferibilmente negli istituti faunistico-venatori (Oasi di protezione, ZRC, ZRA, ZAC, Istituti privati di caccia), dove il prelievo venatorio con metodi collettivi non viene esercitato. In attuazione del parere favorevole rilasciato dal Gruppo Operativo degli Esperti (GOE), insediato presso il Ministero della Salute, in data 21 settembre 2022, prot. 0022618-DGSAF-MDS-P, limitatamente ai territori sottoposti a restrizione I e al fine di rimuovere il maggior numero possibile di capi, la caccia collettiva al cinghiale, nelle modalità della girata e della braccata, potrà essere esercitata per 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023.

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini